

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 10/07/2025

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto del trattamento pensionistico, stipulato il 22.4.2016 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31.8.2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica del procedimento, si è rivolto all'Arbitro, al quale ha chiesto di ottenere il rimborso della quota parte non goduta degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, quantificati in € 2.884,70, oltre gli interessi di legge.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'infondatezza del ricorso, avendo il ricorrente sottoscritto, in data 22.01.2023, un atto di rinuncia ad ogni ulteriore azione relativa al rapporto dedotto in giudizio. Conseguentemente, parte resistente, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Con le proprie repliche, il ricorrente ha eccepito l'inefficacia della liberatoria sottoscritta, richiamando al riguardo il principio stabilito dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017.

DIRITTO

Questo Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario,

secondo cui le domande di rimborso oggetto del ricorso in esame sarebbero assorbite dalla quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente e che le stesse pretese sarebbero precluse dalla dichiarazione abdicativa contenuta nella predetta quietanza.

Occorre quindi innanzitutto osservare che l'atto di rinuncia in commento è stato sottoscritto dal ricorrente in data 22/01/2023, dunque a distanza di circa due anni e 5 mesi dall'anticipata estinzione del finanziamento. Con lo stesso, si dà atto che l'intermediario aveva effettuato un rimborso in favore del cliente e che, ad integrazione di questo, parte resistente provvederà a riconoscere l'ulteriore importo di € 666,64, accettato da parte istante che, per effetto del pagamento integrativo, null'altro potrà pretendere in relazione al contratto di finanziamento, rinunciando a pretese ed azioni, in qualunque sede, volte ad ottenere la ripetizione delle somme ulteriori rispetto a quelle percepite.

Orbene, occorre tener conto che, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8827/2017, aveva già affrontato la questione in esame, rilevando preliminarmente che, *"riguardo alla questione sottoposta, non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. La valutazione deve invece essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata"*.

Va comunque precisato che la dichiarazione di rinuncia esaminata dalla pronuncia del 2017 e ritenuta, nella specie, inidonea a produrre l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi, risultava difforme sia sotto il profilo formale che temporale: era formulata in modo parzialmente diverso rispetto a quella ora in esame, e diverso era l'elemento temporale (la data di sottoscrizione della quietanza rispetto a quella di estinzione del prestito).

Ciò nonostante, il principio già espresso nella più recente decisione del Collegio di coordinamento (decisione n. 4580/2025) non si è discostato dal precedente, laddove ha affermato che la predetta dichiarazione, invero, pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti; essa si configura, in altre parole, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale. La sussistenza di un'effettiva volontà dispositiva dell'interessato, da qualificarsi come rinuncia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone infatti un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l'ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige, da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria oppure anche indirettamente individuabili laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria (invero, se nel reclamo è contenuta la determinazione delle somme pretese, si può evincere, per differenza, quelle alle quali si rinuncia mediante la quietanza posteriore).

Conseguentemente, il Collegio di Coordinamento ha affermato il principio di diritto, secondo cui: *"Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per*

relationem dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria".

Pertanto, in adesione a tale principio, la dichiarazione opposta dall'intermediario, poiché del tutto priva dei requisiti esposti nella decisione richiamata, non potrà ottenere l'effetto preclusivo invocato, ma andrà valutata ai fini della quantificazione del rimborso, da decurtare in misura corrispondente alle somme già riconosciute al cliente dall'intermediario.

Tanto premesso, la questione oggetto del ricorso in esame concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come noto, l'art. 125 *sexies* tub è stato modificato dall'11 *octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73 (come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021), il quale aveva previsto — in relazione ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa — la piena applicabilità dei principi espressi nella sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea, con conseguente retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata del rapporto di credito, di tutti gli oneri contrattuali applicati al rapporto stesso, siano essi *recurring* o *up front*, escluse le imposte; viceversa, quanto ai contratti stipulati precedentemente a tale data, l'art. 11 *octies*, co. 2, sanciva la (persistente) applicabilità del vecchio testo dell'art. 125 *sexies* tub e delle corrispondenti disposizioni della Banca d'Italia, con conseguente retrocedibilità, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli oneri *recurring*. Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, il Giudice delle leggi è intervenuto in materia, dichiarando parzialmente incostituzionale, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, poichè in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato nella sentenza "Lexitor" dalla CGUE, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea.

Per effetto dell'intervento della Consulta, i Collegi ABF hanno concordato di applicare i principi di diritto prescritti nella sentenza del 2022, assicurando *"continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta n. 263/2022 che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor"*. Per tal via, dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, è stato applicato, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, è stato applicato il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il legislatore italiano è, poi, nuovamente intervenuto con il d.l. 10 agosto 2023 n. 104, ove, con l'art. 27, modificando la norma transitoria contenuta nell'art. 11 *octies*, comma 2°, del d.l. 25.5.2021, n. 73, ha previsto che *«Nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei*

contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte». La relativa legge di conversione n. 136/23 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023. Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che, anche per quanto sopra premesso, il ricorso in esame merita accoglimento solo in parte.

Il ricorrente ha invero richiesto la restituzione delle commissioni corrisposte in favore dell'intermediario finanziario, nonché di quelle di distribuzione; al riguardo, le commissioni in favore dell'intermediario finanziario, contrattualmente ripartite in una quota "ripetibile" e in una restante quota "non ripetibile", secondo le più recenti posizioni condivise, sono da ritenersi interamente *recurring*, anche per la parte indicata come "non ripetibile", in quanto quest'ultima remunera, tra altro, "*gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista*" (cfr., Coll. Coordinamento, n. 5031/2017).

In relazione a tale a detta voce di costo, va osservato che la quota ripetibile risulta già rimborsata dall'intermediario, per € 440,15, mediante criterio della curva degli interessi, a norma di contratto; va di contro riconosciuta la quota non ripetibile, per l'importo di € 1.621,62, calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Quanto alle commissioni di distribuzione, anche le stesse hanno natura *recurring*, in quanto remunerano anche attività di natura ricorrente, quali la «pubblicità» e il «presidio del territorio» e, conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*; sicché, le stesse andranno rimborsate con il criterio *pro rata temporis* per un importo pari a € 1.674,89.

All'importo complessivo dovuto dall'intermediario, dovrà quindi essere decurtata la somma di € 666,64, oggetto di ulteriore rimborso accettato dal ricorrente e di cui le parti danno atto nel documento abdicativo, sebbene non idoneo a tal fine, per le osservazioni sopra svolte. Atteso che, come detto, il contratto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 49 del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 2.629,87, che andrà arrotondato ad € 2.630,00 (al netto di quanto già rimborsato ed integrato dal resistente), oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.630,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO